REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0219720.16-04-2018

REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G05050 del 16 APR. 2018 **Proposta n.** 6010 **del** 06/04/2018

Oggetto:

L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. Conclusione del procedimento avviato con prot. reg. n. 80773 del 16/02/2017. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, a seguito di trasformazione del Centro di Riabilitazione (ex art. 26 L.833/78), precedentemente autorizzato all'esercizio con Determinazione n. D4349 del 23/12/2003, per una Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per Adolescenti per Trattamenti Comunitari Estensivi di complessivi 10 posti residenza denominata "Eimì", sita nel Comune di Roma, Via Ripatransone, n. 111, gestita dalla "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" (P. IVA 03174760276). Azienda ASL ROMA 2

Proponente:

Estensore	NAPPI NADIA	
Responsabile del procedimento	NAPPI NADIA	
Responsabile dell' Area		
Direttore Regionale	IL SEGR. GEN. A.TARDIOLA	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007. Conclusione del procedimento avviato con prot. reg. n. 80773 del 16/02/2017. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, a seguito di trasformazione del Centro di Riabilitazione (ex art. 26 L.833/78), precedentemente autorizzato all'esercizio con Determinazione n. D4349 del 23/12/2003, per una Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per Adolescenti per Trattamenti Comunitari Estensivi di complessivi 10 posti residenza denominata "Eimì", sita nel Comune di Roma, Via Ripatransone, n. 111, gestita dalla "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" (P. IVA 03174760276). Azienda ASL ROMA 2.

IL SEGRETARIO GENERALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0090 del 10/11/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 9 del 24 Dicembre 2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n.U0008 del 03/02/ 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta U00038 del 1/03/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00043 del 7/05/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00147 del 6/8/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00437 del 24/12/2012;
- la Legge Regionale 15 luglio 2014, n. 7;
- la Deliberazione della giunta regionale n. 721 del 14/12/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 14/12/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- l'Atto di Organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016, n. G06650 del 10 giugno 2016, n. G09069 del 5 agosto 2016, n. G12820 del 3 novembre 2016, n. G15040 del 15 dicembre 2016, n. G01066 del 2 febbraio 2017, n. G13784 dell'11 ottobre 2017 e n. G18091 del 21 dicembre 2017, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

- la DGR n. 837 del 11 dicembre 2017, con la quale è stato attribuito al Segretario Generale *pro tempore* il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Salute e Politiche Sociali;

PREMESSO che:

- con Determinazione della Regione Lazio n. D4349 del 23/12/2003, la CODESS Soc. Cooperativa Sociale ONLUS è stata autorizzata all'apertura ed al funzionamento di un "*Centro di Riabilitazione (ex art. 26 L.833/78) per complessivi 10 posti letto di riabilitazione estensiva rivolto ad utenti in età evolutiva adolescenziale di ambo i sessi con disabilità psichica in senso psicopatologico, denominato EIMI, sito in Roma, località lunghezza, Giardini di Corcolle via Ripatransone n. 111 – ubicato nel territorio dell'Azienda Usl Roma B*";
- come previsto dal DCA n. U00038 del 28/03/2012 ed ai sensi del successivo U00147 del 06/08/2012, la "CODESS Società Coop. Sociale ONLUS" ha aderito alla piattaforma SAASS appositamente predisposta per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio del "*Centro di riabilitazione estensiva (ex art.26 L.833/78) denominato "EIMI", rivolto ad utenti in età evolutiva adolescenziale di ambo i sessi con disabilità psichica in senso psicopatologico, e avente sede in Roma, via Ripatransone n.111*", inserendo la documentazione di legge e completando la procedura in data 29/08/2012;
- con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 19976 del 15/01/2016, in contrasto con la pregressa istanza di conferma del titolo autorizzativo, il Presidente della "CODESS Società Coop. Sociale ONLUS" ha inoltrato istanza "*finalizzata al definitivo riconoscimento in capo alla struttura in oggetto dell'accreditamento istituzionale quale Struttura residenziale Terapeutica Riabilitativa estensiva (SRTRe) per adolescenti per un numero di 10 posti*";
- conseguentemente, con nota prot. n. 201256 del 18/04/2016, l'amministrazione regionale ha proceduto al preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento ritenendo che fosse "*possibile dare seguito all'istanza di accreditamento, tra l'altro, solo in presenza di una pregressa autorizzazione all'esercizio per le medesime attività ovvero, qualora l'autorizzazione all'esercizio sia riferita ad altro setting assistenziale, solo una volta completato e definito l'iter di trasformazione, ai sensi dell'art. 2 e ss. del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..*";

CHIARITO, pertanto, che:

- la struttura EIMI, gestita dalla CODESS Soc. Coop. Sociale, figurava quale Centro di Riabilitazione estensiva (ex art. 26 L.833/78) di 10 posti letto, in possesso del solo titolo di autorizzazione all'esercizio;
- l'amministrazione regionale, ai sensi della vigente normativa, non poteva accogliere l'istanza di accreditamento per una SRTR per Adolescenti in presenza di un titolo autorizzativo rilasciato per una diversa tipologia e un diverso setting assistenziale (cfr Centro di Riabilitazione ex art. 26 L.833/78);
- l'amministrazione regionale, dovendo concludere il procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi del DCA 38/2012, con nota prot. n. 206544 del 20/04/2016 ha avviato le attività di verifica dei requisiti minimi autorizzativi, chiedendo alla ASL Roma 2 "*di voler relazionare sulle effettive attività assistenziali svolte dalla struttura*";
- con nota prot. reg. n. 400266 del 28/07/2016, il Commissario Straordinario della ASL Roma 2, in esito alle verifiche effettuate dai competenti servizi aziendali, ha comunicato che: "*lo stato autorizzativo di fatto della Struttura in oggetto, ai sensi della normativa emanata successivamente alla Determina Regionale n. D4349/03 ed ora vigente, sarebbe riconducibile ad una struttura che eroga attività riabilitativa per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale – ex art. 26 L. 833/78 in regime residenziale, come specificato ai punti 4.2.1.a e*

4.2.1.2 – Nucleo Residenziale di Riabilitazione Estensiva – del D.C.A. n. 434/2012", precisando che "*si ritiene che la CODESS debba, pertanto, attivare presso la competente Area Regionale un percorso di riconversione da Struttura Residenziale per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale ex art. 26 L. 833/78 a Struttura Residenziale Psichiatrica – S.R.T.R (Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa) – estensiva per adolescenti*".

TENUTO CONTO che la trasformazione del titolo autorizzativo era pertanto, sia per l'amministrazione regionale che per la ASL Roma 2, l'unica strada percorribile per la riconduzione della struttura EIMI alla tipologia assistenziale effettivamente erogata;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con nota del 09/11/2016, assunta al prot. reg. n. 564978 del 11/11/2016, la CODESS reiterava l'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento istituzionale, per una S.R.T.R (Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa) – estensiva per adolescenti;
- con nota prot. n. 80773 del 16/02/2017, l'amministrazione regionale:
  1. ha provveduto a comunicare alla CODESS Società Coop. Sociale ONLUS, il rigetto dell'istanza di accreditamento per la tipologia "*S.R.T.R (Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa) – estensiva per adolescenti*";
  2. ha diffidato la struttura ad avviare la trasformazione del titolo autorizzativo, con l'espresso avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto a comminare la sanzione prevista ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 4/03 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- con note acquisite al prot. reg. n. 474026, 475428 e 475430 del 22/09/2017, la "CODESS Società Coop. Sociale ONLUS" ha inoltrato istanza di autorizzazione all'esercizio per una Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per Adolescenti – Liv. Ass. estensivo (SRTR-e per Adolescenti), di n. 10 posti, derivante dalla trasformazione del Centro di Riabilitazione (ex art. 26 L.833/78) denominato EIMI, sito in Roma, via Ripatransone n. 111, precedentemente autorizzato all'esercizio con Determinazione n. D4349 del 23/12/2003, in ottemperanza alla diffida di cui al prot. reg. n. 80773 del 16/02/2017;
- con nota prot n. 509741 del 11/10/2017, è stata avviata l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 4 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., per la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente da parte dei competenti uffici della ASL Roma 2;

VISTA la nota prot. n. 46362 del 19/3/2018, acquisita al protocollo regionale n. 165510 del 23/3/2018, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 2, ha trasmesso il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, a seguito di trasformazione, per una Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Eimì" sita nel Comune di Roma, Via Ripatransone, n. 111, gestita dalla "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" (P. IVA 03174760276), per la seguente attività sanitaria:

Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per Adolescenti:
- n. 10 p.r. Trattamenti Comunitari Estensivi;

PRESO ATTO, infine, che con nota pervenuta via PEC ed acquisita al prot. reg. n. 155102 del 20/3/2018, la "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" ha rappresentato che nel parere di conformità ai requisiti minimi autorizzativi trasmesso dal Direttore Generale della ASL Roma 2 con prot. n. 46362 del 19/3/2018, è stato erroneamente riportato quale Legale rappresentante il Sig. Luca Omodei in luogo del sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto Sant'Elpidio il 27/3/1955, come

risultante dal Certificato di Iscrizione della Società Cooperativa Sociale Onlus alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

RITENUTO, pertanto, di concludere il procedimento avviato con prot. reg. n. 80773 del 16/02/2017 e di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio, a seguito di trasformazione, per una Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Eimì" sita nel Comune di Roma, Via Ripatransone, n. 111, gestita dalla "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" (P. IVA 03174760276), legalmente rappresentata dal Sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto Sant'Elpidio (AP) il 27/3/1955, per la seguente attività sanitaria:

Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per Adolescenti:
- n. 10 p.r. Trattamenti Comunitari Estensivi;

VISTO l'art. 7 della L.R. n. 2 del 29 aprile 2013, recante "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'allegata Tab A "Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)";

TENUTO CONTO che "*Sono esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli art. 10 e seguenti, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*";

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate, di concludere il procedimento avviato con prot. reg. n. 80773 del 16/02/2017 e di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 10 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio, derivante dalla trasformazione del Centro di Riabilitazione (ex art. 26 L.833/78), precedentemente autorizzato all'esercizio con Determinazione n. D4349 del 23/12/2003, per una Struttura Residenziale Psichiatrica denominata "Eimì" sita nel Comune di Roma, Via Ripatransone, n. 111, gestita dalla "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" (P. IVA 03174760276), legalmente rappresentata dal Sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto Sant'Elpidio (AP) il 27/3/1955, per la seguente attività sanitaria:

Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per Adolescenti:
- n. 10 p.r. Trattamenti Comunitari Estensivi.

Il Medico Responsabile della struttura è il Dott. Tommaso Scandale, nato a Crotone (KR) il 2/3/1979, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neuropsichiatria Infantile, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Crotone al n. 1219.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo: pec@pec.codess.org, alla "CODESS Società Cooperativa Sociale Onlus" (P. IVA 03174760276), con sede nel Comune di padova, Via Boccaccio, n. 96, legalmente rappresentata Sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto Sant'Elpidio (AP) il 27/3/1955; alla ASL Roma 2, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it; al Comune di Roma - Municipio 6 (ex VIII Municipio), ove ha sede l'attività, a mezzo PEC, all'indirizzo: protocollo.mun08@pec.comune.roma.it.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalla Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali, che non possano essere regolarizzati previo pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Andrea Tardiola